



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MAURO MOCCI - Presidente -

TIZIANA MACCARRONE - Consigliere -

LINALISA CAVALLINO - Consigliere -

STEFANO OLIVA - Consigliere Rel. -

FRANCESCO CORTESI - Consigliere -

PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO

Ud. 02/07/2026 – CC

R.G.N. 1616/2024

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1616-2024 proposto da:

[REDACTED] rappresentato e difeso in proprio

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende

- controricorrente -

avverso il decreto cron. 12716/2023 del TRIBUNALE di RAGUSA,
depositato in data 31/07/2023;



udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva

FATTI DI CAUSA

Con la pronuncia impugnata il Tribunale di Ragusa ha rigettato l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, da [REDACTED] avverso il provvedimento di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di un procedimento penale. Il giudice dell'opposizione ha ritenuto, in particolare, corretta la liquidazione operata dal primo giudice, che aveva escluso il riconoscimento del compenso per la fase decisionale, tenuto conto della semplicità dell'affare e del procedimento, concernente una opposizione alla richiesta di archiviazione.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [REDACTED] affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

In prossimità dell'adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motive di ricorso, il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 12 e 82 del D.M. n. 55 del 2014 e dell'art. 15 del D.P.R. n. 150 del 2011, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice dell'opposizione, non liquidando di fatto alcun compenso per la fase decisoria, avrebbe violato i minimi inderogabili previsti dalla tariffa

La censura è fondata.

Il provvedimento impugnato ha confermato l'esclusione del compenso per la fase decisoria, disposta dal primo giudice –che aveva



liquidato al ricorrente la somma di € 510 in luogo di quella, richiesta, di € 960– ritenendo corretta la motivazione che ancorava la riduzione alla semplicità ed alla natura del procedimento nel quale l'attività professionale era stata prestata. Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento del compenso per la detta fase decisoria, che era comunque dovuto, e che semmai avrebbe potuto essere riconosciuto ai minimi tariffari. Si duole altresì della violazione dei detti minimi, essendogli stato liquidato un compenso inferiore agli stessi.

La prima parte della doglianza è fondata, non potendosi giustificare il diniego del compenso dovuto per una fase del giudizio sulla mera considerazione della sua semplicità; quest'ultima, infatti, giustifica (al massimo) la riduzione del compenso al minimo, ma non certo la sua totale esclusione, essendo il diritto al compenso legato, sotto il profilo dell'*an*, allo svolgimento dell'attività difensionale, e non alla sua natura o complessità, che sono elementi rilevanti solo in relazione al *quantum*. Nel caso di specie, il primo giudice aveva espressamente così statuito: "*... esclusa la fase decisoria, tenuto conto della semplicità dell'affare e del tipo di procedimento (opposizione all'archiviazione)*" così legando –in modo erroneo– il diniego del compenso per la fase predetta alla tipologia del giudizio nel quale l'attività professionale era stata prestata.

L'accoglimento della prima parte della censura rende fondata anche la seconda, poiché il mancato riconoscimento del compenso per una fase del giudizio si risolve nella violazione dei minimi di tariffa.

In definitiva, il ricorso va accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa al Tribunale di Ragusa, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.



la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Ragusa, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 02 luglio 2026.

IL PRESIDENTE
Mauro Mocci

